SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 maggio 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1990, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

90A2300

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 35:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%** garantite dallo Stato «B»; **7%**: «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura», garantite dallo Stato «B», estratte il 10 maggio 1990.

90A2254

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 458.

Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Oristano ad ufficio circondariale marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Rilevata l'opportunità di elevare l'ufficio locale marittimo di Oristano a ufficio circondariale marittimo stante lo sviluppo delle attività del locale porto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ufficio locale marittimo di Oristano è elevato a ufficio circondariale marittimo e assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Oristano.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale relativa alla direzione marittima di Cagliari in conseguenza della modifica di cui all'art. 1 è variata in conformità della tabella unita al presente decreto, vistata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto, entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 24

TABELLA

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea: Uffici circondariali marittimi	Giurisdizione litoranea: Limiti territoriali dei circondari	Giurisdizione litoranea: Uffici marittimi locali	Giurisdizione litoranea: Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
Cagliari (1).	Oristano	Da Porto Alabe escluso a Capo Pecora escluso		Meuceddì (Arborea)	Cagliari Oristano
	Carloforte	Isola di S. Pietro e isolotti viciniori			Nuoro: limitatamente ai seguenti comuni: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genòni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Ierzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Mamoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini,
	S. Antioco	Da Capo Pecora incluso a Capo Teulada escluso compresa l'isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budelio (Teulada)	

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santu incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, Strisaili, Villanova, Tulo.
Olbia		Da Capo Monte Santu escluso a Capo Ferro escluso		Golfo Aranci, Porto Cervo (Arzachena), Orosei, Siniscola, Cala Gonone (Dorgali)	Nuoro: limitatamente ai seguenti comuni: Bitti, Budoni, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.
	La Maddalena	Da Capo Ferro incluso a Capo Testa incluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti		Palau, Santa Teresa di Gallura	Sassari: limitatamente ai seguenti comuni: Alà dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottidda, Buddusò, Burgos, Bultei, Calangianus, Esporlatu, Illorai, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Palau, Pattada, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania.
Porto Torres. . .		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso compresa l'isola dell'Asinara		Castelsardo, Stintino	Sassari: limitatamente ai seguenti comuni: Aggius, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone, Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Francesco di Aglientù, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agulto, Vignola, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone.
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Alabe incluso		S. Nicolò dell'Argentiera, Porto Conte, Fertilia, Bosa	Nuoro: limitatamente ai seguenti comuni: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura.

(1) Con sezione staccata di Sarroch.

Il Ministro della Marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno).* — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

90G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1990.

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12 della citata legge n. 400 del 1988,

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987;

Visto il regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 1986;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le deliberazioni del CIPE del 13 febbraio e del 17 dicembre 1986, reletive ai PIM;

Vista la deliberazione del CIPE del 15 marzo 1990 relativa alla rimodulazione dei contributi dei PIM per le regioni del Mezzogiorno;

Considerata la necessità di definire la copertura finanziaria della quota nazionale dei PIM, relativamente alla prima fase, al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di un completo utilizzo dei contributi comunitari;

Considerato che la prima fase di attuazione dei PIM coincide con il periodo 1988-1990, ad eccezione di quelli relativi a Toscana, Lazio e Molise per i quali copre l'arco temporale 1987-1989;

Considerato che per il PIM relativo alla Toscana e per il PIM Acquacoltura è stata già definita la copertura della quota nazionale;

Ritenuta l'urgenza di emanare un atto di sanatoria per la copertura finanziaria della sola prima fase di attuazione dei PIM, al fine di assicurare la loro sollecita attuazione ed il completo utilizzo dei contributi comunitari, e

considerato che per la seconda fase occorrerà prevedere una soluzione permanente tale che per le regioni meridionali gli stanziamenti dell'intervento straordinario risultino aggiuntivi rispetto a quelli ordinari previsti dal Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle sessioni del 30 gennaio e del 6 marzo 1990;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 maggio 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. La copertura finanziaria della quota nazionale relativa alla prima fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei per le regioni Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, viene assicurata, dall'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura del 45 per cento della quota nazionale attivata da ciascuna regione, nell'ambito degli importi previsti dal piano finanziario allegato ai relativi contratti di programma. Il residuo 55 per cento dell'onere nazionale resta a carico delle regioni che vi fanno fronte utilizzando le risorse derivanti da autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di settore o impiegando mezzi propri. Gli importi a carico del Fondo di rotazione sono fissati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini del proficuo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali e per un puntuale rispetto delle finalità perseguite dai Programmi integrati mediterranei, le regioni provvedono, d'intesa con il Ministero del tesoro, a ripartire gli apporti del fondo di rotazione tra le misure dei singoli programmi.

3. Su richiesta documentata delle regioni, il fondo di rotazione provvede ad erogare la quota di spettanza di cui al comma 2, secondo le procedure previste dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Art. 2.

1. La copertura finanziaria della quota nazionale relativa alla prima fase di attuazione dei PIM delle regioni Puglia, Sardegna, Molise, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Calabria e Campania, deve far carico alle risorse alle medesime assegnate con leggi statali di settore, ai fondi propri delle regioni, nonché all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, appositamente finalizzata all'attuzione dei programmi comunitari.

2. Riguardo all'entità ed alle modalità di accesso al citato contributo di cui all'art. 13 della legge n. 64 del 1986 trova applicazione quanto disposto dalla delibera del CIPE del 15 marzo 1990 indicata in premessa.

Roma, 18 maggio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ROMITA

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI

Intervento del fondo di rotazione a copertura della quota nazionale relativa alla prima fase di attuazione

REGIONI	Quota a carico del fondo di rotazione (in milioni di lire)
Umbria	34.269,9
Marche	27.477,5
Emilia-Romagna	24.179,7
Liguria	24.282,9
Lazio	16.199,3
Totale	126.409,3

90A2291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Messina è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina è accertato per i giorni 23 e 24 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2292

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1990.

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475;

Considerato che ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 3 citato, sono chiamate a partecipare al consorzio tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio le batterie al piombo esauste e che tra esse devono ritenersi ricompresi anche i produttori, i recuperatori e gli artigiani operanti nel settore in quanto tutti funzionalmente interessati allo smaltimento e al riutilizzo delle batterie stesse;

Considerato altresì che gli statuti tipo approvati ai sensi dell'art. 9-*quater* della citata legge n. 475/88 con decreto ministeriale 19 luglio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1990, n. 131, sono ricomprensivi di tutte le categorie partecipanti al ciclo di smaltimento dei prodotti ivi indicati;

Rilevato che la partecipazione anche delle categorie sopraindicate appare necessaria per evitare potenziali situazioni di monopolio che contrasterebbero con le disposizioni ed i principi comunitari;

Rilevato altresì inoltre che il suddetto art. 9-*quinquies*, nell'obbligare tutte le imprese di smaltimento alla partecipazione al consorzio, non esclude peraltro che allo stesso possano partecipare tutte le altre categorie di imprese interessate;

Viste le varie proposte di statuto fatte pervenire dalle categorie interessate;

Rilevato che l'attuale formulazione dello statuto è stata sottoscritta in data 23 marzo 1990 da tutte le parti interessate e che tale copia è conservata in originale presso il Ministero dell'industria - Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello statuto definitivo;

Atteso il carattere obbligatorio del consorzio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi secondo lo schema allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

È costituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (di seguito denominato «Il Consorzio») ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 2.

Sede del Consorzio e durata

Il Consorzio ha sede legale a Roma e una sede secondaria a Milano.

Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione.

Art. 3.

Soci del Consorzio

Al Consorzio partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclaggio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) le attività di produzione e importazione di batterie al piombo;

c) le imprese e le loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese e le loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

Art. 4.

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite come segue:

a) 50% alle categorie delle imprese che effettuano il riciclaggio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) 30% alle categorie delle imprese di produzione e importazione delle batterie al piombo;

c) 10% alle imprese e le loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) 10% alle imprese e loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione sono proposte dall'assemblea dei soci e deliberate con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, le quote di partecipazione delle singole imprese sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità complessiva di produzione di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria, calcolate con riferimento all'anno precedente a quello di approvazione del presente statuto.

Le quote di partecipazione delle imprese di cui alle lettere *c)* e *d)* sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie e alle associazioni artigianali che installano le batterie di avviamento al piombo o alle loro società di servizio ambientali di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 475.

La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

Art. 5.

Oggetto del Consorzio

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e ne organizza lo stoccaggio. Per rifiuti piombosi si intendono quelli derivanti dai cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle società di riciclaggio del piombo secondario;

b) cede, anche all'estero, i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicura l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli scopi consortili.

Nell'ambito di tale attività il Consorzio provvede, fra l'altro, a:

stipulare con i raccoglitori privati o pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, contratti per la raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate, stipulare accordi con enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;

individuare dei responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree;

assicurare l'eliminazione delle batterie e dei rifiuti piombosi nel rispetto della normativa vigente ove non sia possibile economicamente conveniente il riciclaggio;

promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità di raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si attiene rigorosamente a criteri di economicità, in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sul consumatore e cura il rispetto degli interessi e della autonomia delle categorie di operatori interessati, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Art. 6.

Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;

ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e a dare ad esse esecuzione.

Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e — direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti — promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.

Art. 7.

Finanziamento delle attività consortili

I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

dai proventi della cessione delle batterie usate e dei rifiuti piombosi alle imprese che operano per il riciclaggio;

dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo art. 19;

dalle quote di partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea;

dai proventi del sovrapprezzo di vendita delle batterie da determinarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, come convertito in legge dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

da altre eventuali entrate pubbliche o private.

Art. 8.

Raccolta delle batterie e dei rifiuti e determinazione dei prezzi e dei rimborsi

Il Consorzio acquisisce le batterie esauste ed i rifiuti piombosi direttamente ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi di legge, individuati secondo criteri di imparzialità e preposti ad ambiti territoriali e settori merceologici razionalmente delimitati.

I raccoglitori delle batterie esauste sono scelti ed i loro compensi determinati dal Consorzio sulla base di gare d'appalto indette per aree o settori merceologici geografiche o settori merceologici secondo regole definite dagli organi statutari del Consorzio.

Il prezzo di cessione delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi sarà determinato con riferimento alle prevalenti quotazioni del mercato internazionale, anche del piombo sul mercato di Londra, dei rapporti di cambio, e delle condizioni del mercato nazionale.

Art. 9.

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il presidente;

i vice presidenti;

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Assemblee

1. L'assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati titolari di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal collegio dei revisori dei conti. In tali casi il presidente è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe allo stesso consorziato non può superare il numero di cinque.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. La seconda convocazione è valida qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti almeno il 50% delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere proposte dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote consortili complessive e deliberate successivamente con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio o in sua assenza o impedimento da uno dei due vice presidenti.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni del codice civile.

Art. 11.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea del Consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) nomina i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti di estrazione consortile;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal consiglio di amministrazione;

e) determina l'indennità di carica al presidente ed ai due vice presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;

f) delibera in sede straordinaria delle proposte di modifica dello statuto;

g) delibera sull'ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;

h) delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione;

i) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal presidente, dai due vice presidenti, da sette membri, più quattro designati, rispettivamente, due dal Ministro dell'ambiente e due dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto della quota di partecipazione e della necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più membri del consiglio nominati dall'assemblea, la sostituzione avrà luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori; a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea dei consorziati interessati di norma entro trenta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina.

I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del Consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla loro nomina.

Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art. 11, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei vice presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti

7. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei due vice presidenti.

Art. 13.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Il consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

a) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;

c) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d) adottare il programma annuale o pluriennale;

e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 5 del presente statuto;

f) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

g) deliberare su tutte le materie di cui al presente articolo;

h) determinare l'organico del personale del Consorzio e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari dei consorzi;

i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del presente statuto;

l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

m) istituire sedi secondarie;

n) adottare programmi di attività e di investimento del Consorzio;

o) stabilire le modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi;

p) determinare i compensi dovuti ai raccoglitori, secondo quanto previsto al precedente art. 8;

q) fissare i criteri e i parametri di cessione delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi ai fini del loro smaltimenti secondo quanto indicato dagli articoli 5 ed 8;

r) nominare tra i propri membri il presidente ed i due vice presidenti del consiglio di amministrazione;

s) determinare l'entità del rimborso relativo agli oneri di riscossione del sovrapprezzo.

Art. 14.

Presidente e vice presidente

1. Il presidente ed i due vice presidenti del Consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.

3. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

4. In caso di assenza dichiarata o di impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte da uno dei vice presidenti.

Art. 15.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da sette membri effettivi e tre supplenti.

2. Quattro dei membri effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro e sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche, contabilistiche ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi.

3. I rimanenti tre membri effettivi e i tre supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei membri del collegio nominati dall'assemblea, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di nomina ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina.

5. I revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del Consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina.

Ai revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 11, anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

6. Il collegio dei revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nonché sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.

7. I revisori partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

8. All'attività del collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le disposizioni del codice civile.

Art. 16.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del Consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 17.

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il Consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti gli atti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4.

3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commericio e dell'artigianato, i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati.

Il Consorzio trasmette ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.

Art. 18.

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio possono essere disciplinati da regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

1. I consorziati possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività nel settore.

Il consiglio di amministrazione, la trasmette al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quali con proprio atto procedono ad escludere il socio dall'elenco dei consorziati e comunicano l'esclusione al Consorzio.

2. Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al Presidente del Consiglio di nominare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 21.

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con la statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

90A2293

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 1990, n. 122.

Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;

Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 573/89 del 2 marzo 1989, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2731/89 dell'8 settembre 1989;

Vista la legge n. 610, del 14 agosto 1982, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, ed in particolare l'art. 5-*quater*;

Vista la legge n. 400, del 23 agosto 1988, ed in particolare il comma terzo dell'art. 17;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni;

Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rendono necessari una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;

Considerata la necessità di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;

Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;

Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;

Udito il parere del Consiglio dei Stato espresso nall'adunanza generale del 1° febbraio 1990;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il produttore, così come definito dall'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione «PREMI», deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato 1, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sia nel caso di produttore singolo che di produttore associato, indicando la figura giuridica da esso rivestita.

Art. 2.

1. Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati «Organismi di controllo», nelle cui circoscrizioni è allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.

2. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una sola volta nel corso del periodo indicato all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1244/82 e completate dagli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento.

3. Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di più circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.

Art. 3.

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all'art. 5, paragrafo 4 del regolamento CEE n. 1357/80.

2. Qualora il richiedente i premi si avvale del disposto di cui all'art. 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, dovrà avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione in cui deve figurare la razza del toro utilizzato.

Art. 4.

1. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto ad istituire un registro di stalla nel quale dovrà essere annotato ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare:

data di nascita;
razza di appartenenza;
marca di identificazione applicata - tipo e numero;
data dell'ultima fecondazione;
eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.

Art. 5.

1. Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare:

a) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 e all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82;

b) detengano nell'azienda, così come definita dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente art. 3;

c) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

2. Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera *c)* del precedente comma possono beneficiare dei premi solo se la domanda è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale il produttore rinuncia per il perido di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.

Art. 6.

1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.

2. L'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.

3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni:

a) sigla della provincia interessata;

b) numero progressivo con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre al completamento della quale si ripartirà dal numero 1 seguito da una lettera dall'alfabeto.

4. Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello già identificato ai sensi del precedente comma 2, è sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo, deve annotare su apposito registro i dati anagrafici nonché la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del

bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovrà darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro trenta giorni dall'avvenuta identificazione del bestiame.

Art. 8.

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo comunicano all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il numero delle vacche per le quali sono state accettate le domande per l'ottenimento dei premi.

Art. 9.

1. Entro il termine improrogabile di cento giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in triplice copia:

a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 2;

b) l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 3.

2. Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente, lettera *a)*, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82.

Art. 10.

1. Nel corso di dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

2. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno la percentuale di cui alla decisione della Commissione CEE del 7 luglio 1989. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.

3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 11.

1. Se nel corso del periodo minimo di detenzione previsto all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, il numero degli animali per i quali sono stati richiesti i premi sia diminuito per causa di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente deve informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalità il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.

2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali è stata inoltrata la domanda per l'ottenimento dei premi. La mancata comunicazione comporta la decadenza del diritto a beneficiare dei premi.

Art. 12.

1. Gli organismi di controllo ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili ai premi rispetto a quello per i quali è stata presentata domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

2. L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsità della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 13.

1. Ove nell'azienda se ne presenti la necessità si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purché non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80.

2. Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.

Art. 14.

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda per le quali sono stati erogati i premi.

Art. 15.

1. Al fine di poter espletare le opportune verifiche, l'A.I.M.A. provvederà ad istituire un'anagrafe dei produttori richiedenti i premi sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi dell'art. 7.

Art. 16.

1. Considerato che lo svolgimento dei servizi previsti dal presente regolamento, in applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82, richiede un particolare impegno da parte degli organi di controllo, l'A.I.M.A. provvederà a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura.

Art. 17.

A decorrere dal 1° febbraio 1990 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 agosto 1987 è abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1989 al 31 gennaio 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 marzo 1990

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 207

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda

Il sottoscritto ....
partita IVA .... codice fiscale .... (1)
nato a .... il ....
residente nel comune di .... via (o località) ....
nella sua qualità di (2) ....
dell'azienda (3) ....
sita nel territorio del comune di ....
contrada (o località) .... di Ha ....
chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n. .... vacche nutrici di cui al regolamento CEE n. 1357/80.

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1357/80;

2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:
Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... appartenenti ....;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:
vacche nutrici n. ....;
vacche da latte n. ....;
vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ....;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ....;
maschi adulti n. ....;

5) che le vacche nutrici saranno o sono identificate individualmente ai sensi dell'art. 6 del regolamento ministeriale .... ed i cui elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce;

6) di non essere titolare dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68; ovvero di rinunciare per un periodo di dodici mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte, giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e nazionali emanate dalle autorità italiana;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate;

10) di aver provveduto all'incrocio di n. .... vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi.

Il sottoscritto si impegna:

1) a non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi;

3) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto i premi;

4) a comunicare entro i termini prescritti al (4) .... l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

5) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del regolamento ministeriale n. ....;

6) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

MODELLO DI INDIVIDUAZIONE DELLE VACCHE NUTRICI

Riservato all'allevatore			Riservato all'organo di controllo
N.	Data di nascita	Marca di identificazione	Marca di identificazione
1			
2			
3			
4			
5			

Firma autenticata

....

---

(1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale.
(2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.
(3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le società cooperative.
(4) Indicare l'organismo di controllo competente.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE

Campagna ....

REGIONE .... PROVINCIA .... UFFICIO........................

Elenco n. ....

Corresponsione del premio e del premio supplementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e .... previe verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. .... e di cui al regolamento ministeriale ....

Importo unitario del premio . . . . ECU .... pari a L. ....

Importo unitario del premio supplementare ECU .... pari a L. ....

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Partita IVA o codice fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via, numero, c.a.p., comune	Numero vacche nutrici	Importo da pagare per il premio da parte dell'istituto bancario incaricato in lire (2)	Importo da pagare per il premio supplementare da parte dell'istituto bancario incaricato in lire (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Totali . . .		

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

N. B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri .... fogli costituenti l'elenco.

Effettuate le verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. .... e di cui al regolamento ministeriale .... si liquidano gli importi specificati nelle colonne 8 e 9 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. .... per il premio e di L. .... per il premio supplementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 7.

Data, ...

Timbro

Il direttore dell'ufficio

ALLEGATO 3

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE NON ACCOLTE

Regione ....

Vacche per le quali è stato posto in liquidazione il premio (riepilogo dell'allegato) n.	Aziende escluse dalla concessione del premio	Vacche escluse dalla concessione del premio
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 1357/80 così recita: «L'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina».

Nota all'art. 2:

— L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita: «Le domande di premio al mentenimento delle mandrie di vacche nutrici sono depositate presso l'autorità competente designata per ogni Stato membro, dal 15 giugno al 31 gennaio di ogni anno per le vacche nutrici detenute dal giorno della presentazione della domanda».

Nota all'art. 3:

— L'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1357/80 così recita:

comma 1: «Vacca nutrice: una vacca, o una giovenca gravida di sostituzione, di cui all'art. 2, appartenente a una delle razze ad orientamento di produzione di carne o nata da un incrocio con una di queste razze e facente parte di una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne ed il cui detentore non consegna né latte ne prodotti lattiero-caseari»;

comma 2: «Ai sensi del presente regolamento, non si considerano vacche appartenenti a una razza ad orientamento di produzione di carne le vacche di razza pura appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato»;

comma 3: «Il premio può tuttavia essere concesso per le vacche appartenenti alle razze indicate nell'allegato, o nate da un incrocio fra tali razze, se sono incrociate con tori di razza ad orientamento di produzione di carne e se appartengono a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e se il loro detentore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari».

Note all'art. 5:

— L'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 così recita:

«Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorità competente che non ha consegnato né latte né prodoti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio e subordinato all'impegno del beneficiario di non consegnare né latte né prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere sulla sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quelle per le quali il beneficiario del premio è concesso.

Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda dal produttore al consumatore non impedisce di poter beneficiare del premio».

— L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita:

«La ricevibilità della domanda è subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonché alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulta che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato. Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto:

1) che, in conformità dell'art. 5, punto 4, del regolamento CEE n. 1357/80,

la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita è destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;

qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;

2) che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore;

3) che il latte proveniente dalla sua azienda non è destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento».

Nota all'art. 9:

— L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 così recita: «L'importo fissato dall'art. 3 del regolamento CEE n. 1357/80 nonché quello fissato dall'art. 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1199/82 sono pagati entro i quindici mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'art. 1, paragrafo 1».

Nota all'art. 10:

— La decisione della commissione CEE del 7 luglio 1989 così recita: «Il numero delle ispezioni *in loco*, previste dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1244/82, non può essere inferiore al 10% del numero annuo dei richiedenti».

90G0163

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 maggio 1990.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad adottare procedure particolari per l'acquisto di mezzi di impiego per la protezione civile. (Ordinanza n. 1909/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1989, rep. n. 53/90, con il quale è stata destinata la somma di L. 3.300.000.000 a favore del Ministero dell'interno, da utilizzarsi per l'acquisto di apparecchiature necessarie per il rilevamento televisivo da elicottero dei vigili del fuoco da collegare al sistema satellitare Argo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 5165/24201/sott. 22 del 29 marzo 1990 con cui, al fine di consentire un rapido acquisto degli apparati suddetti, viene chiesta l'autorizzazione ad avvalersi per le procedure delle deroghe e delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197, nonché all'art. 4 della stessa legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accogliere la richiesta sopra indicata per dotare tempestivamente le strutture operative del Ministero dell'interno del sopracitato sistema di telerilevamento, al fine di meglio fronteggiare la prossima campagna antincendi boschivi, particolarmente critica in considerazione dell'attuale andamento climatico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, può avvalersi delle deroghe e delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, e all'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 197, per le procedure di acquisto delle apparecchiature necessarie al sistema di ripresa televisiva da elicottero dei vigili del fuoco, da collegare al sistema satellitare Argo del Dipartimento, con i fondi assegnati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 29 dicembre 1989, rep. n. 53/90.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2295

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1990), **corredato delle relative note, e del testo aggiornato della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia** (riportato in appendice).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Capo I

MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

Art. 1.

1. L'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1.* Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter;* se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale».

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole «e le iscrizioni» sono inserite le seguenti: «nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo».

3. Il quinto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima».

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola «licenze» sono inserite le seguenti: «, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni».

5. Il nono comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «all'articolo 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 10» ed in fine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-*quater* le parole «all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4 dell'articolo 10».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*sexies*. — *1*. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari

occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. — *1.* Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*ter* della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale

irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575».

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole «ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,» sono inserite le seguenti: «in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,»; nello stesso comma le parole «di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «di dimora abituale», e la parola «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere».

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* nel secondo comma dell'articolo 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «elencati nel comma 3 dell'articolo 2-*bis* e nel comma 4 dell'articolo 10».

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «dal terzo comma dell'articolo 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 2-*bis*».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

«La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

Art. 12.

1. Nel numero 2-*bis)* dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole «dagli articoli 10 e 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10».

2. Nel numero 2-*bis)* del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole «di un provvedimento» è inserita la seguente: «definitivo».

Art. 13.

1. Nell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.

Art. 14.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 15.

1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comunità montane, i

presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio.

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali è disposta con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro le delinquenza mafiosa.

Art. 16.

1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

Art. 17.

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dell'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

Art. 18.

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente;

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 2).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'ammministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e

degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse».

3. È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 20.

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Capo III

MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1), del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*bis* (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*). — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Art. 23.

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-*bis* (*Riciclaggio*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*ter* (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole «e del caso preveduto dall'articolo 648» sono sostituite dalle seguenti: «e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*».

Art. 26.

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione,

licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 27.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 28.

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)* del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

Art. 29.

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Art. 96. — *1.* Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1».

Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue

l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa».

Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

«2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;».

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1.* Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento».

Art. 34.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 35.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

In appendice è riportato il testo della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge qui ripubblicata.

Note alla rubrica del capo I:

— La legge n. 57/1962 reca: «Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 354/1975 reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2-*ter* della legge n. 575/1965, come modificato dall'art. 2 della legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.

- Gli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, sono così formulati:

«Art. 253 *(Oggetto e formalità del sequestro)*. — 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto del sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Art. 254 *(Sequestro di corrispondenza)*. — 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Art. 255 *(Sequestro presso banche)*. — 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2-*ter* della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 10-*bis* della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.

— La legge n. 1423/1956 concerne: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». Il testo vigente del relativo art. 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, è il seguente:

«Art. 4. — *L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.*

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (*).

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

(*) Si tenga presente che la Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in G.U. n. 136 del 3 giugno 1970) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione, di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 10-*quater* della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato in appendice.

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 2506 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262:

«Art. 2506 (*Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato*). — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni».

— La legge n. 15/1968 concerne: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Il testo vigente dei relativi articoli 14 e 20 è il seguente:

«Art. 14 (*Autenticazione di copie*). — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 646/1982 concerne: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». Il testo vigente del relativo art. 21, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 21. — Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. ***Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.*** È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art. 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto».

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 416-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 36, comma 2, della legge qui ripubblicata:

«Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

— La legge n. 685/1975 concerne: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Il testo vigente del relativo art. 75 è il seguente:

«Art. 75 *(Associazione per delinquere)*. — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cento milioni a lire quattrocento milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a cinque anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito».

La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato è stata così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

— L'art. 4 della legge n. 1423/1956 è riportato nelle note dell'art. 4.

Note all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 25 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 25. — A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui al'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, *in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge*, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo *di dimora abituale* del soggetto, *può procedere* alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti *elencati nel comma 3 dell'art.* 2-bis *e nel comma 4 dell'art. 10* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti *dal comma 6 dell'art.* 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 416-*bis* del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 646/1982, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 30. — *Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al siddisfacimento dei bisogni quotidiani.*

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione».

Nota all'art. 12:

— La legge n. 57/1962 concerne: «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori». Il testo vigente dei relativi articoli 13 e 21, come modificati da ultimo dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)*. — I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è concentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste *dall'art. 10* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

«Art. 21 *(Cancellazione dall'albo)*. — Sono cancellati dall'albo con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;

2-*bis*) emanazione di un provvedimento *definitivo* che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'albo presentata a norma dell'art. 16;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente».

Note all'art. 13:

— La legge n. 354/1975 concerne: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». Il testo vigente del relativo art. 30-*ter*, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 30-*ter (Permessi premio)*. — 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

1-*bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'art. 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.*

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-*bis*.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

— Si trascrive il testo dell'art. 630 del codice penale:

«Art. 630 *(Sequestro di persona a scopo di estorsione)*. — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Note all'art. 14:

— L'art. 75 della legge n. 685/1975 è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (per il titolo v. nota all'art. 4) è il seguente:

«Art. 1. — I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

— L'art. 630 del codice penale è riportato nelle note all'art. 13.

— La legge n. 327/1988 concerne: «Norme in materia di misure di prevenzione personali». Il testo vigente del relativo art. 15 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione».

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 57/1962, come sostituito dalla legge n. 768/1986, è il seguente:

«Art. 2 *(Iscrizione nell'albo)*. — 1. L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie».

— Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 della legge 7 giugno 1974, n. 216:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate;

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società, in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni a quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

— La legge n. 584/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concerne: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della comunità economica europea». Il testo del relativo art. 20, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è riportato nelle note all'art. 19. Il testo vigente del relativo art. 23-*bis* è il seguente:

«Art. 23-*bis*. — Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, cap. III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa».

— Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 646/1982 è riportato nelle note all'art. 8.

Note all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 20. — *Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.*

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge».

— La legge n. 422/1909 concerne: «Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici».

— Il R.D. n. 278/1911 e successive modificazioni ed integrazioni approva il regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

— Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 584/1977, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 21. — Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto: in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo».

— Gli articoli 1 e 2 della legge n. 584/1977 sono così formulati:

Art. 1. — La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5, legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2. — Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante».

Note all'art. 20:

— La legge n. 14/1973 concerne: «Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata». Il testo vigente del relativo art. 7 è il seguente:

Art. 7. — 1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera *d)*;

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione»;

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 584/1977 è il seguente:

«Art. 9. — Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee».

Nota all'art. 22:

— Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale, come modificato dall'art. 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 640 *(Truffa)*. — Chiunque, con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo che precede è stata così aumentata per effetto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 23:

— Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 22 maggio 1975, n. 152:

«Art. 648 *(Ricettazione)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni della multa sino al lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non imputabile o non è punibile».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata così aumentata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota all'art. 25:

— Il testo vigente dell'art. 379 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 379 *(Favoreggiamento reale)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato *e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter*, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 27:

— La legge n. 152/1975 concerne: «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico». Il testo vigente del relativo art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica, e nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato».

— L'art. 416-*bis* del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.

Note all'art. 28:

— La legge n. 77/1983 concerne: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare». Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1 (*Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni*). — Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.

L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere *b)* e *c)*, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo art. 8».

— Il D.P.R. n. 350/1985 concerne: «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74».

Nota all'art. 29:

— Il R.D. n. 375/1936 convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, concerne: «Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico».

Nota all'art. 30:

— Il D.L. n. 625/1979 concerne: «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica».

Note all'art. 31:

— La legge n. 281/1985 concerne: «Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per le società e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa delle società per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio». Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 9. — *Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.*

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il mumero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile e, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

Nota all'art. 32:

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 350/1985, come modificato dalla legge qui ripubblicata, è il seguente:

«Art. 5. — Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) *siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;*

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo».

Nota all'art. 34:

— L'art. 15 della legge n. 327/1988 è riportato nelle note all'art. 14.

Note all'art. 35:

— L'art. 416-*bis* del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dall'art. 36 della legge qui ripubblicato, era il seguente:

«Art. 24. — Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'art. 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'art. 3-*ter* e dall'art. 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda».

Nota all'art. 33:

— La legge n. 742/1969 concerne: «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».

Note all'art. 36:

— L'art. 416-*bis* del codice penale è riportato nelle note all'art. 9.

— L'art. 24 della legge n. 646/1982, abrogato dal presente articolo, è riportato nelle note all'art. 35.

— Il testo dell'art. 10-*ter* della legge n. 575/1965, abrogato dal presente articolo, è riportato in appendice.

APPENDICE

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 RECANTE DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi ad esclusione degli articoli aggiunti) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 14 settembre 1982;

D.L. 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 12 ottobre 1982;

legge 23 dicembre 1982, n. 936 (Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1988;

D.L. 14 giugno 1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1989);

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1990.

Art. 1 *(a)*. — *La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

(a) Articolo così sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 2 *(a)*. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, *anche se non vi è stato preventivo avviso* ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata.

(a) Articolo così modificato dall'art. 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-*bis* *(a)*. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e così integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 2-*ter* *(a)*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle, già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

*Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-*bis *si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili (b).*

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente (b).

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (c).

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata (c)

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale (c).

(a) Articolo aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(b) Il terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dal comma 1 dell'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(c) Gli ultimi tre commi sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 2-*quater* *(a)* — Al sequestro, disposto ai sensi dell'art. 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

[Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti gli affini, o le persone con esse conviventi] *(b)*.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(b) Comma abrogato dall'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2-*quinquies* *(a)* — [Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'art. 2-*quater* sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'art. 2-*ter* sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602].

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'art. 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 *(b)*.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 2-*bis* del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 12 ottobre 1982, n. 726.

(b) Il primo e il secondo comma sono stati abrogati dall'art. 6, comma 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2-*sexies* *(a)*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2-*septies* *(a)*. — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2-*octies* *(a)*. — Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recuperare. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.

(c) Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 3 *(a)*. — [Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (5/b), il presidente del tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione].

(a) Articolo abrogato dall'art. 9 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 3-*bis* *(a)*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati, a norma del precedente art. 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi di trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. [Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo] ***(b)***. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(b) Parole soppresse dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 3-*ter* *(a)*. — Provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce ***(b)***.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede ***(b)***.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento alla definitività della pronuncia ***(b)***.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(b) Gli originali secondo e terzo comma sono stati così sostituiti dall'art. 5, comma 2, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 4. — Nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'art. 238 del codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

Art. 5 *(a)*. — L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione di comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

(a) Articolo così sostituito dall'art. 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 6. — Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Art. 7 *(a)*. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(a) Articolo così sostituito dall'art. 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 8. — Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

Art. 9. — Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Art. 10 *(a)*. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

(a) Articolo prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-*bis* *(a)*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, *nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni* indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari *(b)*.

*Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-*quater. *Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo (c).*

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso (d).

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle

proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione ***(d)***.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima ***(e)***.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, *autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni* o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni ***(f)***.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente ***(g)***.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(c) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(d) Commi così sostituiti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
(e) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(f) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(g) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-*ter*. ***(a)*** — [Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'art. 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o di altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*].

(a) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-*quater* ***(a)***. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui *al comma 4 dell'art. 10* chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. *Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis *e 2-*ter ***(b)***.

I provvedimenti previsti *dal comma 4 dell'art. 10* possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3-*ter* ***(c)***.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(b) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(c) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-*quinquies* ***(a)***. — *Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'art. 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni* ***(b)***.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

(a) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(b) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-*sexies* ***(a)*** — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare,

approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certifieazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15.

(*a*) Articolo aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 11. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

NOTE

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327 del 1988, è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

[Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia].

Art. 4. — L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

N.B. - Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha così disposto:

«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della stessa legge, *sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli* articoli 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma della Costituzione».

Nota all'art. 2-bis:

— Il testo degli articoli 253 e 254 e 255 del nuovo codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 253 (*Oggetto e formalità del sequestro*). — 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnato all'interessato, se presente.

Art. 254 (*Sequestro di corrispondenza*). — 1. Negli uffici postali, o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Art. 255 *(Sequestro presso banche)*. — 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome».

Note all'art. 2-ter:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 si veda precedente nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) è il seguente:

«Art. 22. — Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Art. 23. — Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e, la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

Art. 24. — La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga gli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

Note all'art. 2-quinquies:

— Il R.D. n. 2701/1865 approva la tariffa in materia penale.

— Il R.D. n. 602/1931 reca: «Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

— Il testo dell'art. 39 del R.D. n. 1368/1941 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie) è il seguente:

«Art. 39 *(Deposito di cancelleria)*. — La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente».

— Il R.D. n. 2700/1865 approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile.

— La legge n. 59/1979 reca: «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili».

Note all'art. 2-sexies:

— Per il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale si veda successiva nota all'art. 7.

— Il testo dell'art. 47 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, è il seguente:

«Art. 47 *(Alimenti al fallito e alla famiglia)*. — Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 1423/1956, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 327/1988, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'art. 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione».

Nota all'art. 3-bis:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 1423/1956 si veda precedente nota all'art. 3. Il testo dell'art. 5 della medesima legge, come modificato dall'art. 6 della legge n. 327/1988, è il seguente:

«Art. 5. — Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune o del divieto di soggiorno può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 3-ter:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 1423/1956 si veda precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 1423/1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327/1988, è il seguente:

«Art. 1. — I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

— Il testo dell'art. 238 del nuovo codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 238 (*Verbali di prove di altri procedimenti*). — 1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento ovvero di verbali di cui è stata data lettura durante lo stesso.

2. È consentita l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili.

4. I verbali di prova di cui non è consentita l'acquisizione a norma dei commi precedenti possono essere utilizzati nel dibattimento ai fini delle contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

— Per il testo dell'art. 254 del nuovo codice di procedura penale si veda precedente nota all'art. 2-*bis*.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 82 e del secondo e terz'ultimo comma, n. 2, dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 13 della legge n. 111/1988, è il seguente:

«Art. 82 (*Requisiti morali per la patente di guida*). — Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1967, n. 1423.

La patente può essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge.

Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno».

«Art. 91, secondo comma. — La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

«Art. 91, terz'ultimo comma. — La patente è revocata dal prefetto:

1) (*omissis*);

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo».

Nota all'art. 7:

— Il testo degli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 336 (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*). — Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso».

«Art. 338 (*Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo, o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi».

«Art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*). — Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

«Art. 378 (*Favoreggiamento personale*). — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Art. 379 (*Favoreggiamento reale*). — Chinque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto dall'art. 648, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni, se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo o dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

«Art. 416 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

«Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Caloro che promuovono dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione».

«Art. 424 (*Danneggiamento seguito da incendio*). — Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà».

«Art. 435 (*Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti*). — Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

«Art. 575 (*Omicidio*). — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

«Art. 605 (*Sequestro di persona*). — Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi ad otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni».

«Art. 610 (*Violenza privata*). — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339».

«Art. 611 (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato*). – Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339».

«Art. 612 (*Minaccia*). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio».

Art. 629 (*Estorsione*). — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

«Art. 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva, comunque, la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riaquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare, per effetto delle diminuzioni, non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

«Art. 632 (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque ovvero immuta, nell'altrui proprietà, lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila».

«Art. 633 (*Invasione di terreni o edifici*). — Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni, o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi».

«Art. 634 (*Turbativa violenta del possesso di cose immobili*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone».

«Art. 635 (*Danneggiamento*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625;

4) sopra opere destinate alla irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento».

«Art. 636 (*Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*). — Chiunque introduce o abbandona animali, in gregge o in mandria, nel fondo altrui, è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Qualora in pascolo avvenga, ovvero, dalla introduzione o dall'abbandono degli animali, il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

«Art. 637 (*Ingresso abusivo nel fondo altrui*). — Chiunque, senza necessità, entra nel fondo altrui, recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila».

«Art. 638 (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*). — Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibile o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

«Art. 695 *(Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi).* — Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero se fa raccolta per ragioni di commercio e d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche».

«Art. 696 *(Vendita ambulante di armi).* — Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila».

«Art. 697 *(Detenzione abusiva di armi).* — Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila».

«Art. 698 *(Omessa consegna di armi).* — Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila».

«Art. 699 *(Porto abusivo di armi).* — Chiunque, senza la licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta una arma per cui non è ammessa licenza».

Note all'art. 10-bis.

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 si veda precedente nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione, negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

Note all'art. 10-sexies:

— Il testo dell'art. 2506 del codice civile è il seguente:

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e la iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

Esse sono, altresì, soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni».

— Il testo degli articoli 14 e 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) è il seguente:

«Art. 14 *(Autenticazione di copie).* — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

90A2289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990,
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

5) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

6) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla s.s. 7 e s.s. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della s.s. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

7) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

9) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

10) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

11) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/1963 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

14) Area del comne di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

15) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene. Lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

16) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

18) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo II, della legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

19) Area industriale del comune di Cagliari. — Aziende impegnate nei lavori di completamento del 1° lotto funzionale del porto industriale e nei lavori di ristrutturazione della laguna di S. Gillo e S. Paolo, lavoratori sospesi dal 12 maggio 1988 od entro sette mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

20) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

21) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

22) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici A.N.I.C. nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

23) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990:
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

3) Area di Val Vomano - comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara: lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga da trentasei mesi al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

4) Area industriale comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

5) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990:
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

6) Area del comune di San Severo (Foggia). — Realizzazione delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata; lavoratori sospesi dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 1° dicembre 1988;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

7) Area del comune di San Severo (Foggia). — Realizzazione delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata; lavoratori sospesi dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Area del comune di San Severo (Foggia). — Realizzazione delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata; lavoratori sospesi dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

9) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90.
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

10) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria; Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

11) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

12) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC 23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

13) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di ventiquattro aule ordinarie, quattro aule speciali, un'aula magna, due palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

14) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione seicento alloggi per i senza tetto a causa di bradisismo, urbanizzazione primaria di seicento alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile, legge n. 748/1983; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli), finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/1978; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

2) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985

3) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

4) Crisi occupazionale area dei comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

5) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

6) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

7) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla CASMEZ; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

8) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

9) Crisi aree di Agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

10) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

12) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal Commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Area del comune Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

14) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38, finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

15) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

16) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla CASMEZ, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

17) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

18) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al quarto tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

19) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno - finanziamenti della camera di commercio - resisi disponibili dal 3 aprile 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

20) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

22) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

23) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° aprile 1990 al 30 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

24) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

25) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS 002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

26) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

27) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

28) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 od entro 6 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

29) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento SIR, lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Badoni Costruzioni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como) e magazzino di Molteno (Como):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Badoni Costruzioni* (gruppo Badoni), con sede in Lecco (Como) e stabilimento e uffici di Lecco (Como):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Gecar*, con sede Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 29 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Selcco*, con sede in Pordenone, limitatamente all'unità di None (Torino):

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Asti:

periodo: dall'11 marzo 1990 al 31 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Napoli e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. L. Marcora & C.*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 15 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 14 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Tecas*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Tecas*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Tecas*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dal 5 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Soc. officina elettromeccanica G.P.M. di G. Bozzoli*, con sede in Paderno Dugnano (Milano), e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 20 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 settembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Soc. officina elettromeccanica G.P.M. di G. Bozzoli*, con sede in Paderno Dugnano (Milano), e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 settembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Soc. officina elettromeccanica G.P.M. di G. Bozzoli*, con sede in Paderno Dugnano (Milano), e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 21 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 settembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Fabbrica turbine e caldaie FTC Legnano*, con sede in Legnano (Milano), e stabilimenti di Canegrate (Milano) e Legnano (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 3 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.r.l. B.P.D. Difesa e spazio*, con sede in Milano, e stabilimenti di Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma) e uffici di Roma:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Chimica del Friuli*, con sede in Torviscosa (Udine), e stabilimenti di (dal 1° gennaio 1989) Colleferro ex Chimica di Colleferro (Roma) e Torviscosa (Udine):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano, e stabilimenti di Adria (Rovigo), Brescia, Milano e Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Snia techint*, con sede in Roma, e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Montalto di Castro (Viterbo) e Roma:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Milano (Cinisello Balsamo div. ingegn.):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Snia fibre - Gruppo Snia*, con sede in Cesano Maderno (Milano), e stabilimenti di Castellaccio (Frosinone), Cesano Maderno (Milano), Napoli e Villacidro (Cagliari).

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

25) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia), e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Zinken international*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano), e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano), e stabilimento di Cesano (Boscone (Milano):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 15 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Nuova poker torte*, con sede in Cesano Boscone (Milano), e stabilimento di Cesano (Boscone (Milano):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano), e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano), e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. P. Celli*, con sede in Milano, e stabilimento di Milano:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, fino al 23 marzo 1988, legge n. 675/77.

2) *S.p.a. P. Celli*, con sede in Milano, e stabilimento di Milano:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 20 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987; dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si

3) *S.r.l. Gornati Oreste*, con sede in Legnano (Milano), e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Macos* ex *Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano), e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento. diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Belleli* ora *Belleli industrie meccaniche S.r.l.*, con sede in Mantova, cantiere porto molo ovest di Taranto:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Star stabilimenti alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano), e stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), Carnate (Milano) e Sarno (Salerno):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Proter*, con sede in Opera (Milano), e stabilimento di Opera (Milano):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Peabody Stranich*, con sede in Milano, e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano), e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Metalmax*, con sede in Vimercate (Milano), e stabilimento di Alserio (Como):

periodo: dal 24 aprile 1990 al 27 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele frazione Fizzonasco (Milano), e stabilimento di Pieve Emanuele frazione Fizzonasco (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Aprilia (Roma), e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 12 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. El.In.Pro.*, con sede in Pavia, sede effettiva in Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore di cinque unità dipendenti dalla ditta Perugini S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Soriano nel Cimino (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore di sessantatre dipendenti dalla S.a.s. Viana manifattura filati di G. & G. Viana & C., con sede in Cossato (Vercelli), occupati presso lo stabilimento di Carisio (Vercelli) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore di ventisette lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Deisa Ebano, con sede in Bologna e occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 32 ore settimanali — per tre settimane, per ogni ciclo quadrimestrale — è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 28 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 in favore di centoundici dipendenti (di cui centodue operai e nove intermedi) dalla S.a.s. Poltrone Spazzoli, con sede in Forlì, occupati presso lo stabilimento di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dal 3 dicembre 1989 al 2 dicembre 1990.

90A2287

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1206,300	1206,300	1206,25	1206,300	1206,300	1206,30	1205,840	1206,300	1206,300	1206,30
E.C.U.	1506 —	1506 —	1507 —	1506 —	1506 —	1506 —	1505,700	1506 —	1506 —	1506 —
Marco tedesco	735,980	735,980	736,25	735,980	735,980	735,98	736,050	735,980	735,980	735,98
Franco francese	218,210	218,210	218,30	218,210	218,210	218,21	218,230	218,210	218,210	218,20
Lira sterlina	2042,250	2042,250	2044 —	2042,250	2042,250	2042,25	2041,900	2042,250	2042,250	2042,25
Fiorino olandese	654,400	654,400	654,50	654,400	654,400	654,40	654,500	654,400	654,400	654,40
Franco belga	35,572	35,572	35,60	35,572	35,572	35,57	35,569	35,572	35,572	35,58
Peseta spagnola	11,751	11,751	11,75	11,751	11,751	11,75	11,751	11,751	11,751	11,75
Corona danese	192,600	192,600	192,90	192,600	192,600	192,60	192,610	192,600	192,600	192,60
Lira irlandese	1972 —	1972 —	1974 —	1972 —	1972 —	1972 —	1971,350	1972 —	1972 —	—
Dracma greca	7,453	7,453	7,46	7,453	7,453	—	7,453	7,453	7,453	—
Escudo portoghese	8,306	8,306	8,28	8,306	8,306	8,30	8,308	8,306	8,306	8,30
Dollaro canadese	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —
Yen giapponese	7,942	7,942	8 —	7,942	7,942	7,94	7,940	7,942	7,942	7,95
Franco svizzero	861,500	861,500	862,50	861,500	861,500	861 —	861,590	861,500	861,500	861,50
Scellino austriaco	104,581	104,581	104,80	104,581	104,581	104,58	104,560	104,581	104,581	104,58
Corona norvegese	188,600	188,600	189 —	188,600	188,600	188,60	189 —	188,600	188,600	188,60
Corona svedese	200,860	200,860	201 —	200,860	200,860	200,86	201,100	200,860	200,860	200,86
Marco finlandese	310,600	310,600	310,50	310,600	310,600	310,60	310,700	310,600	310,600	—
Dollaro australiano	919,900	919,900	922 —	919,900	919,900	919,90	921 —	919,900	919,900	919,90

Media dei titoli del 17 maggio 1990

Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,150
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,225
» » » 22- 6-1987/91	93,550
» » » 18- 3-1987/94	77,900
» » » 21- 4-1987/94	77,500
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,725
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,475
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	100,875
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,125

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,575
» » » »	1- 5-1984/91	100,800
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,525
» » » »	1- 8-1984/91	100,450
» » » »	1- 9-1984/91	100,400
» » » »	1-10-1984/91	100,475
» » » »	1-11-1984/91	100,550
» » » »	1-12-1984/91	100,450
» » » »	1- 1-1985/92	100,400
» » » »	1- 2-1985/92	99,980
» » » »	18- 4-1986/92	100,300
» » » »	19- 5-1986/92	99,475
» » » »	20- 7-1987/92	99,275
» » » »	19- 8-1987/92	100,050
» » » »	1-11-1987/92	99,375
» » » »	1-12-1987/92	99,175
» » » »	1- 1-1988/93	98,500
» » » »	1- 2-1988/93	98,350
» » » »	1- 3-1988/93	98,475
» » » »	1- 4-1988/93	98,800
» » » »	1- 5-1988/93	99,325
» » » »	1- 6-1988/93	99,675
» » » »	18- 6-1986/93	98,225
» » » »	1- 7-1988/93	99,550
» » » »	17- 7-1986/93	98,175
» » » »	1- 8-1988/93	99,450
» » » »	19- 8-1986/93	97,550
» » » »	1- 9-1988/93	98,875
» » » »	18- 9-1986/93	97,300
» » » »	1-10-1988/93	98,930
» » » »	20-10-1986/93	97,400
» » » »	1-11-1988/93	99,150
» » » »	18-11-1986/93	97,475
» » » »	19-12-1986/93	98,450
» » » »	1- 1-1989/94	98,675
» » » »	1- 2-1989/94	98,475
» » » »	1- 3-1989/94	98,125
» » » »	15- 3-1989/94	98,375
» » » »	1- 4-1989/94	98,625
» » » »	1- 9-1988/94	97,700
» » » »	1-10-1987/94	93 —
» » » »	1- 2-1985/95	98,925
» » » »	1- 3-1985/95	96,025
» » » »	1- 4-1985/95	95,575
» » » »	1- 5-1985/95	96,030
» » » »	1- 6-1985/95	96,050
» » » »	1- 7-1985/95	96,800
» » » »	1- 8-1985/95	95,950
» » » »	1- 9-1985/95	95,875
» » » »	1-10-1985/95	96,025
» » » »	1-11-1985/95	96,150
» » » »	1-12-1985/95	96,775
» » » »	1- 1-1986/96	96,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,275
» » » »	1- 2-1986/96	96,775
» » » »	1- 3-1986/96	96,675
» » » »	1- 4-1986/96	96,100
» » » »	1- 5-1986/96	96,400
» » » »	1- 6-1986/96	96,425
» » » »	1- 7-1986/96	96,675
» » » »	1- 8-1986/96	95,525
» » » »	1- 9-1986/96	95,475
» » » »	1-10-1986/96	94,075
» » » »	1-11-1986/96	94,125
» » » »	1-12-1986/96	94,700
» » » »	1- 1-1987/97	94,325
» » » »	1- 2-1987/97	94,350
» » » »	18- 2-1987/97	94,225
» » » »	1- 3-1987/97	94,175
» » » »	1- 4-1987/97	94,175
» » » »	1- 5-1987/97	94,250
» » » »	1- 6-1987/97	94,575
» » » »	1- 7-1987/97	94,300

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1987/97		94,125
» » » »		1- 9-1987/97		96,400
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990		99,975
» » »	9,15%	1- 6-1990		99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990		99,800
» » »	10,50%	16- 6-1990		99,625
» » »	9,50%	1- 7-1990		99,700
» » »	10,50%	1- 7-1990		99,825
» » »	11,00%	1- 7-1990		99,625
» » »	9,50%	1- 8-1990		99,625
» » »	10,50%	1- 8-1990		99,650
» » »	11,00%	1- 8-1990		99,550
» » »	9,25%	1- 9-1990		99,375
» » »	11,25%	1- 9-1990		99,650
» » »	11,50%	1- 9-1990		99,550
» » »	9,25%	1-10-1990		99 —
» » »	11,50%	1-10-1990		99,625
» » »	11,50%	1-10-1990 B		99,525
» » »	9,25%	1-11-1990		98,925
» » »	9,25%	1-12-1990		98,925
» » »	12,50%	1- 3-1991		101,100
» » »	11,50%	1-11-1991		98,125
» » »	11,50%	1-12-1991		98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992		95,550
» » »	9,25%	1- 2-1992		95,400
» » »	11,00%	1- 2-1992		96,675
» » »	9,15%	1- 3-1992		94,875
» » »	12,50%	1- 3-1992		98,650
» » »	9,15%	1- 4-1992		94,700
» » »	11,00%	1- 4-1992		96,125
» » »	12,50%	1- 4-1992		98,500
» » »	12,50%	18- 4-1992		98,175
» » »	9,15%	1- 5-1992		94,625
» » »	11,00%	1- 5-1992		96,075
» » »	12,50%	1- 5-1992		98,575
» » »	12,50%	17- 5-1992		95,450
» » »	9,15%	1- 6-1992		95,025
» » »	10,50%	1- 7-1992		97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992		[illegible]
» » »	11,50%	1- 8-1992		96,375
» » »	12,50%	1- 9-1992		98,025
» » »	12,50%	1-10-1992		96,075
» » »	12,50%	1- 2-1993		97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993		[illegible]
» » »	12,50%	1- 8-1993		97 —
» » »	12,50%	1- 9-1993		96,900
» » »	12,50%	1-10-1993		97,725
» » »	12,50%	1-11-1993		96,975
» » »	12,50%	17-11-1993		96,950
» » »	12,50%	1- 1-1994		97,050
Certificati credito Tesoro E.C.U.		20-10-1983/90	11,50%	99,725
» » » »		16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »		21- 9-1987/91	8,75%	96,080
» » » »		21- 3-1988/92	8,50%	95 —
» » » »		26- 4-1988/92	8,50%	94,200
» » » »		25- 5-1988/92	8,50%	94,050
» » » »		22-11-1984/92	10,50%	99,675
» » » »		22- 2-1985/93	9,60%	97,900
» » » »		15- 4-1985/93	9,75%	98,050
» » » »		22- 7-1985/93	9,00%	95,625
» » » »		25- 7-1988/93	8,75%	91,825
» » » »		28- 9-1988/93	8,75%	91,450
» » » »		26-10-1988/93	8,65%	91,900
» » » »		22-11-1985/93	8,75%	94,250
» » » »		28-11-1988/93	8,50%	91,150
» » » »		28-12-1988/93	8,75%	91,225
» » » »		21- 2-1986/94	8,75%	94,125
» » » »		26- 5-1986/94	6,90%	91,200
» » » »		25- 3-1987/94	7,75%	90,030
» » » »		19- 4-1989/94	9,90%	94,425
» » » »		26- 7-1989/94	9,65%	95,375
» » » »		30- 8-1989/94	9,65%	95,425
» » » »		24- 5-1989/95	9,90%	94,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17050

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune censuario di Lavis

Con delibera aziendale n. 337/89 del 18 settembre 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 164, sito in fregio alla strada statale n. 12 «dell'Abetone e del Brennero» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Lavis al foglio 8, p.f. 3385/6, in p.t. 1794.

90A2297

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Martano

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 522 del 14 febbraio 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare, per quanto concerne gli aspetti urbanistici, la variante al piano regolatore generale adottata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, dal comune di Martano (Lecce) con delibera del consiglio comunale n. 184 del 31 ottobre 1986, e relativa alla costruzione di una struttura poliambulatoriale.

90A2298

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1 100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1 100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6 000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 0 0 1 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000